

Causa Grossi e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 30 ottobre 2012 (ricorso n. 18791/03)

Procedura di revisione – carattere eccezionale – condizioni - violazione art. 80 reg. CEDU - Non sussiste.

Secondo l'art. 44 della Convenzione le sentenze della Corte EDU sono definitive e la procedura di revisione, nella misura in cui rimette in discussione tale carattere definitivo, ha carattere eccezionale. Da qui l'esigenza di un severo esame della ricevibilità di ogni richiesta di revisione di una sentenza della Corte nell'ambito di tale procedura.

Fatto. Il 6 ottobre 2011 il Governo italiano presentò istanza di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010, con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 734.000 euro a titolo di risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per danni morali¹. A sostegno della propria domanda, il Governo invocò la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nell'aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia le reali dimensioni del terreno oggetto della procedura di espropriazione.

A tale riguardo, il Governo riferiva di essere stato informato dalle autorità competenti in data 14 settembre 2011 – nel corso degli adempimenti volti all'esecuzione della sentenza – dell'effettiva superficie del terreno, la quale risultava da una proposta di transazione preparata dai ricorrenti ed inviata al comune di Cassino nel 2000 e da un documento presentato da un ingegnere nel 2010. Il Governo lamentava inoltre che, all'epoca della comunicazione del ricorso, il comune di Cassino non aveva risposto alle domande relative alla superficie del terreno e che la mancata risposta era dovuta ad un conflitto di interessi di un impiegato del comune stesso: entrambe le circostanze sono altresì oggetto di una denuncia penale.

Di qui l'istanza di revisione della sentenza proposta dal Governo italiano e fondata sull'esistenza di fatti nuovi, sconosciuti alla Corte e non ragionevolmente conosciuti alla parte, che avrebbero potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito del caso già definitivo.

Diritto. I ricorrenti hanno sostenuto che la richiesta di revisione fosse irricevibile, in quanto tardiva, sul presupposto che la nota del 14 settembre 2011, nella quale erano emersi fatti ulteriori idonei ad influire il giudicato della Corte, si limitava a trasmettere una perizia già a conoscenza del Governo italiano. Dal canto suo il Governo ha affermato che per proporre una richiesta di revisione è necessario disporre di un'informazione dettagliata e certa e non di una semplice informazione. Per tali ragioni, il Governo ha chiesto il rigetto degli argomenti dei ricorrenti in quanto infondati, invitando la Corte a mostrare una certa flessibilità in materia di scadenza dei termini, per non premiare la condotta fraudolenta dei ricorrenti.

La Corte ricorda che, secondo l'articolo 44 della Convenzione, le sue sentenze sono definitive e che, laddove in cui rimette in discussione tale carattere definitivo, la procedura di revisione, non prevista dalla Convenzione ma introdotta dal regolamento della Corte, riveste carattere eccezionale: da qui l'esigenza di un rigoroso esame della ricevibilità di ogni richiesta di revisione di una sentenza della Corte nell'ambito di tale procedura.

Per quanto concerne l'«ignoranza dei fatti emersi», condizione imposta dall'articolo 80 del regolamento, la Corte osserva che il documento – dal quale si evincerebbe che la superficie del

¹ Con sentenza del 6 luglio 2006 la Corte aveva ritenuto che l'applicazione retroattiva al caso di specie del termine di prescrizione di cinque anni aveva avuto l'effetto di privare i ricorrenti di qualsiasi riparazione per il danno subito e che l'ingerenza contestata non fosse compatibile con il principio di legalità e che avesse quindi violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti. Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte accolse parzialmente la domanda di equa soddisfazione, accordando ai ricorrenti una somma per il ristoro del danno materiale e del danno morale patito.

terreno dei ricorrenti era di circa 2.000 metri quadri invece di 9.000 – era a disposizione del Governo dal 23 dicembre 2010 e che la proposta di transazione inviata al comune di Cassino, redatta dall'ex avvocato dei ricorrenti in cui si menzionava un terreno di circa 2.000 metri quadri, recava la data del 27 luglio 2000.

La Corte respinge pertanto la tesi del Governo, secondo la quale prima del 14 settembre 2011 esso non era a conoscenza dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, in quanto tutti i documenti presentati a sostegno della richiesta di revisione, ossia le note, le copie delle lettere che gli erano state comunicate, la perizia dell'ingegnere, nonché la proposta di transazione redatta nel 2000 dall'ex avvocato dei ricorrenti, esistevano già nel dicembre 2010.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo, senza entrare nel merito della carattere decisivo o non del fatto nuovo addotto dal Governo, respingono la domanda di revisione in quanto tardiva, perché presentata oltre il termine prescritto di sei mesi: a giudizio della Corte, anche se il Governo può effettivamente aver ricevuto la copia dei documenti sui quali si basa la richiesta di revisione solo dopo la pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2010, i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a partire dal 23 dicembre 2010.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Art. 44 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Art. 80 Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 80 CEDU – Sulla revisione – ricevibilità: *Pardo c. Francia*, 10 luglio 1996, sulla revisione – fondatezza: *Gustafsson c. Svezia*, 30 luglio 1998, sulla revisione: *Stoicescu c. Romania*, n. 31551/96, § 33, 21 settembre 2004.